TRIBUNALE

Ordinanza del Tribunale 12 aprile 2011 — Stichting Corporate Europe Observatory/Commissione

(Causa T-395/10) (1)

[«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Diniego implicito d'accesso — Decisione esplicita assunta dopo la proposizione del ricorso — Non luogo a provvedere»]

(2011/C 173/22)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Stichting Corporate Europe Observatory (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: S. Crosby, solicitor, e S. Santoro, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Clotuche-Duvieusart e C. ten Dam, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione implicita della Commissione che nega alla ricorrente l'accesso a determinati documenti relativi alle relazioni tra l'Unione europea e la Repubblica dell'India

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.
- 2) La Commissione europea è condannata alle spese.
- (1) GU C 301 del 6.11.2010.

Ordinanza del Tribunale 11 aprile 2011 — Département du Gers/Commissione

(Causa T-478/10) (1)

(«Ricorso di annullamento — Ambiente e protezione della salute umana — Alimenti e mangimi per animali geneticamente modificati — Mancanza di interesse individuale — Irricevibilità»)

(2011/C 173/23)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Département du Gers (Francia) (rappresentanti: S. Mabile e J.-P. Mignard, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Bianchi e L. Pignataro, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 28 luglio 2010, 2010/419/UE che rinnova l'autorizzazione a continuare l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato Bt11 (SYN-BTØ11-1), che autorizza alimenti e ingredienti alimentari contenenti o costituiti a partire da granoturco Bt11 (SYN-BTØ11-1), a norma del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1829/2003 e che abroga la decisione 2004/657/CE (GU L 197, pag. 11)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- Il Département du Gers sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) Non occorre più statuire sulle domande di intervento del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea, della Région Centre, della Région Picardie, del Département de la Haute-Garonne, della Région Bretagne, della Région Poitou-Charentes, della Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, della Région Bourgogne, della Région Midi-Pyrénées, della Région Auvergne, della Région Pays de la Loire, della Région Rhône-Alpes, del Département des Côtes d'Armor, della Région Île de France e della Région Nord-Pas-de-Calais.
- (1) GU C 346 del 18.12.2010.

Ordinanza del Tribunale 11 aprile 2011 — Département du Gers/Commissione

(Causa T-479/10) (1)

(«Ricorso di annullamento — Ambiente e protezione della salute umana — Alimenti e mangimi per animali geneticamente modificati — Mancanza di interesse individuale — Irricevibilità»)

(2011/C 173/24)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Département du Gers (Francia) (rappresentanti: avv.ti S. Mabile e J.-P. Mignard)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Bianchi e L. Pignataro, agenti)

IT

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 28 luglio 2010, 2010/420/UE, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato della linea MON89034xNK603 (MON-89Ø34-3xMON-ØØ6Ø3-6) a norma del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1829/2003 (GU L 197, pag. 15)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) Il Département du Gers sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) Non occorre più statuire sulle domande di intervento del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea, della Région Centre, della Région Picardie, del Département de la Haute-Garonne, della Région Bretagne, della Région Poitou-Charentes, della Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, della Région Bourgogne, della Région Midi-Pyrénées, della Région Auvergne, della Région Pays de la Loire, della Région Rhône-Alpes, del Département des Côtes d'Armor, della Région Île de France e della Région Nord-Pas-de-Calais.

(1) GU C 346 del 18.12.2010.

Ordinanza del Tribunale 11 aprile 2011 — Département du Gers/Commissione

(Causa T-480/10) (1)

(«Ricorso di annullamento — Ambiente e protezione della salute umana — Alimenti e mangimi per animali geneticamente modificati — Mancanza di interesse individuale — Irricevibilità»)

(2011/C 173/25)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Département du Gers (Francia) (rappresentanti: avv.ti S. Mabile e J.-P. Mignard)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Bianchi e L. Pignataro, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 28 luglio 2010, 2010/426/UE, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato della linea Bt11xGA21 (SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9) a norma del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1829/2003 (GU L 199, pag. 36)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) Il Département du Gers sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) Non occorre più statuire sulle domande di intervento del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea, della Région Centre, della Région Picardie, del Département de la Haute-Garonne, della Région Bretagne, della Région Poitou-Charentes, della Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, della Région Bourgogne, della Région Midi-Pyrénées, della Région Auvergne, della Région Pays de la Loire, della Région Rhône-Alpes, del Département des Côtes d'Armor, della Région Île de France e della Région Nord-Pas-de-Calais.

(1) GU C 346 del 18.12.2010.

Ordinanza del Tribunale 11 aprile 2011 — Département du Gers/Commissione

(Causa T-481/10) (1)

(«Ricorso di annullamento — Ambiente e protezione della salute umana — Alimenti e mangimi per animali geneticamente modificati — Mancanza di interesse individuale — Irricevibilità»)

(2011/C 173/26)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Département du Gers (Francia) (rappresentanti: avv.ti S. Mabile e J.-P. Mignard)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Bianchi e L. Pignataro, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 28 luglio 2010, 2010/429/UE, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti granturco geneticamente modificato MON 88017 x MON 810 (MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6) oppure da esso costituiti od ottenuti in applicazione del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1829/2003 (GU L 201, pag. 46)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) Il Département du Gers sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.